



Sentenza n. 224/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37508/PM** del registro di segreteria, promosso ad istanza di:

- **XX** (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Marinelli (marinelli.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bitonto alla via B.go San Francesco n. 29;

contro:

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) - cod. fiscale 80078750587 - in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- **Comando generale della Guardia di Finanza**, Centro Informatico Amministrativo Nazionale (rm0450000p@pec.gdf.it), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via R. Lanciani n. 11, rappresentato e difeso ex art. 158, comma 1 c.g.c.

Oggetto: ripetizione di indebito pensionistico.

Uditi, nella pubblica udienza del 14.11.2024 – con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma – l’Avv. Vincenzo Marinelli per il ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS e il Lgt. Tommaso Cuscito per il Comando generale della Guardia di Finanza, come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso, il sig. XX ha tempestivamente riassunto il giudizio incardinato davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, il quale, con sentenza n. 1088/2023 del 14/4/2023 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore di questa Corte, cui il ricorrente chiede di accertare e dichiarare il suo preteso diritto alla restituzione dell’importo di € XX oltre interessi, di cui alla comunicazione INPS di indebito XX, con cui gli sarebbe stata illegittimamente trattenuta sulla pensione in godimento detta somma, a titolo di conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo sulla sua pensione ordinaria (iscrizione n. XX); con vittoria di spese.

In punto di fatto premette di avere – dopo oltre XX anni dall’adeguamento e dalla liquidazione dei ratei pensionistici della pensione privilegiata di 8° categoria, avvenuta dal 2005 con decorrenza XX – appreso con la sopra indicata comunicazione da parte dell’INPS che la propria pensione privilegiata era stata erogata a partire dal XX anziché dall’XX e che ciò aveva cagionato una maggior somma a suo favore pari ad € XX relativamente al periodo XX - XX; tuttavia, poiché con la stessa nota si comunicava la concessione in suo favore dell’Indennità “*Una Tantum*”, quantificata in € XX, comprensiva d’interessi, l’INPS gli rappresentava che avrebbe operato una

compensazione tra le due somme (presunto credito a favore INPS di € XX e presunto credito a favore del pensionato di € XX), recuperando in 4 mesi tale differenza a debito per il sig. XX, pari a € XX, attraverso una ritenuta mensile di € XX.

Nonostante una serrata – quanto infruttuosa – corrispondenza intrattenuta tra le parti con l'assistenza legale dell'odierno difensore del ricorrente, l'INPS recuperava comunque nei modi annunciati la indicata somma di € XX.

In punto di diritto sostiene:

- la non compensabilità tra le due partite economiche in argomento ex art. 1246 C.C., essendo peraltro l'indennità “*una tantum*” una prestazione assistenziale avente natura di credito derivante da pensione di invalidità per sua natura impignorabile (questione rilevabile dal Giudice anche d'ufficio);
- la prescrizione dell'asserito indebito pensionistico; posto il termine prescrizione ordinario di dieci anni per l'azione restitutoria degli indebiti pensionistici, nella fattispecie l'istituto previdenziale solo con nota del 16-21/02/2018, dunque dopo oltre 15 anni, ha preteso la restituzione delle presunte somme erogate in eccesso nel periodo XX- XX;
- la non riconoscibilità dell'errore in cui è incorso l'INPS essendo le somme asseritamente indebite erogate mensilmente impercettibili da parte del sig. XX, il quale versava perciò in perfetta buona fede; richiama perciò il principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito affermato dalla unanime giurisprudenza della Corte dei conti.

2. L'INPS si è costituito tempestivamente in giudizio deducendo che il sig. XX, in qualità di ex dipendente della Guardia di Finanza, con decreto n. XX del XX è stato collocato in congedo a domanda nella categoria della “*riserva*” a decorrere dal XX e, conseguentemente, è stato concesso trattamento pensionistico ordinario a titolo

“provvisorio”, con pagamento in carico all’Amministrazione di appartenenza; la quale con nota n. XX, del XX autorizzava l’Ente previdenziale al prosieguo del pagamento della pensione ordinaria “*provvisoria*” annua lorda, a decorrere dal XX, pagamento che l’Istituto eseguiva a partire da tale data quale ordinatore secondario di spesa.

Successivamente il Comando Generale della G.d.F. con nota n. XX del XX autorizzava l’Ente previdenziale alla corresponsione, in via provvisoria, del trattamento privilegiato, nella misura del decimo della pensione normale in pagamento con decorrenza dal XX (nel quale, per quanto spiegato poi nella memoria di costituzione in giudizio della GDF, erroneamente veniva riportata la decorrenza del XX, data del congedo, anziché del XX), il quale Ente provvedeva con la rata di applicazione di ottobre XX, riconoscendo gli arretrati per un importo netto di euro XX per il periodo dal XX al XX con contestuale aggiornamento della rata continuativa.

Quindi la G.d.F. - Reparto tecnico Logistico Amministrativo Liguria, con decreto n. XX del XX, prot. INPDAP n. XX del XX, conferiva all’odierno ricorrente la pensione ordinaria “*definitiva*” riconoscendo una Pensione Annua Lorda pari ad euro XX con decorrenza dal XX. Inoltre, nelle more era pervenuto, in data XX, anche il prospetto degli acconti percepiti dal sig. XX dalla decorrenza della pensione XX sino al XX. L’Ente previdenziale provvedeva dunque ad applicare il decreto in oggetto con la rata di applicazione di marzo 2010, eseguendo il conguaglio tra pensione erogata a titolo “*provvisorio*” (dal XX al XX) e comprensiva degli acconti della G.d.F. (dal XX al XX) e la pensione spettante a titolo “*definitivo*”.

A tale ultimo proposito l’INPS precisa che con detta applicazione:

- concedeva la pensione ordinaria definitiva maggiorata del 10% in forza della succitata

nota autorizzativa della GdF n. XX del XX;

- accertava ed erogava un importo a credito “lordo” pari ad euro XX a titolo di arretrati dell’anno precedente e pari ad euro XX a titolo di arretrati dell’anno corrente, per un importo “netto” complessivo posto in pagamento pari ad euro XX e, contestualmente, aggiornava la rata continuativa.

Tuttavia, il XX gli pervenivano, rispettivamente:

- il decreto della GDF - CIAN, n. XX, del XX concessivo dell’Indennità *una tantum*, pari a tre annualità di 8^a Ctg. per la patologia “*periartrite scapolo omerale sinistra, artrosi lombare*” a decorrere dal XX;

- il decreto della GDF - CIAN, n. XX del XX concessivo della pensione privilegiata a titolo definitivo di 8^a Cat. riconosciuta vita natural durante, per la patologia “*cervicoartrosi con discopatia C6/C7 a media incidenza funzionale*” con decorrenza giuridica dal XX e decorrenza economica dal XX in applicazione dell’art. 191, del D.P.R. 1092/73, in quanto la domanda di pensione di privilegio era stata presentata solo in data XX.

L’Ente previdenziale provvedeva perciò ad applicare i suddetti decreti nn. XX e XX con il lotto n. XX del XX, rata di applicazione aprile XX, ricalcolando:

- la pensione ordinaria definitiva spettante dal XX al XX ossia calcolata con la decurtazione del 10% vale a dire dell’importo già concesso ed erogato a titolo di privilegio provvisorio;

- la pensione privilegiata definitiva con decorrenza dal XX al XX e da durare a vita, in luogo di quella concessa economicamente dalla decorrenza del trattamento pensionistico ossia dal XX a titolo provvisorio;

- la concessione di quanto dovuto ex decreto XX quale indennità *una tantum* pari ad euro XX (di cui XX+ XX a titolo di interessi legali).

Dal conguaglio emergeva un debito residuo pari ad euro XX imputabile alla pensione privilegiata ordinaria non dovuta dal XX al XX, al netto dell'indennità *una tantum* spettante. Conseguentemente, riportava detto debito in compensazione con l'importo dell'indennità dovuta che, come detto, era pari ad euro XX con un debito residuo accertato pari ad euro XX. Da qui la nota di indebito avversata dalla parte ricorrente pari ad euro XX, la cui somma è stata interamente recuperata sulle mensilità indicate come emerge dai cedolini di aprile, maggio, giugno e luglio XX.

Tanto premesso in punto di fatto, l'INPS eccepisce il difetto di legittimazione passiva per essere ordinatore secondario di spesa spettando alla Guardia di Finanza l'eventuale pagamento delle somme ritenute indebite sì da tenere indenne l'Istituto dagli oneri conseguenti ad una eventuale condanna; l'infondatezza nel merito del ricorso anche riguardo all'intervenuta compensazione tra partite pensionistiche.

3. Nel corso della prima udienza del XX veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del Comando Generale della Guardia di Finanza (Centro Informatico Amministrativo Nazionale), il quale costituitosi successivamente in giudizio in punto di fatto ha ribadito lo svolgimento dell'iter amministrativo come spiegato dall'INPS. In diritto, invece, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso rappresentando: i) il diritto-dovere dell'Amministrazione a procedere al recupero dell'indebito pensionistico anche a distanza di tempo; ii) la mancanza di rilevanza dell'elemento soggettivo della buona fede del pensionato.

4. Nella odierna udienza l'Avv. Vincenzo Marinelli per la ricorrente ha ribadito le

argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo.

L'Avv. De Leonardis per l'INPS, si è riportata alle argomentazioni e alle conclusioni dell'atto di costituzione così come il Lgt. Cuscito per il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

5. Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS sul rilievo che nel caso di specie il provvedimento di liquidazione della pensione è stato emanato dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (CIAN).

Riguardo a tale profilo è sufficiente evidenziare che il ricorrente mira alla dichiarazione di irripetibilità dell'indebito pensionistico.

Tale domanda non può che avere come legittimo contraddittore anche l'Ente previdenziale che, da un lato, ha materialmente provveduto all'erogazione della pensione e, dall'altro, ha chiesto la restituzione delle somme con la comunicazione impugnata in questa sede, insieme al decreto di liquidazione definitiva.

Parimenti, ancora in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva della Guardia di Finanza, sulla base del rilievo secondo cui il ricorrente è stato collocato in congedo a domanda nella categoria della "*riserva*" a decorrere dal XX, mentre ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Inpdap (ora INPS), solo a decorrere dal XX ha assunto le competenze in tema di gestione e liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti medesima predetta data nei confronti del personale del Corpo della Guardia di Finanza, ad eccezione di quello che viene collocato in

posizione di ausiliaria.

6. Nel merito, il ricorso è fondato, per la seguente, assorbente e più liquida ragione.

In materia di ripetizione di indebito la giurisprudenza di questa Corte, dopo la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/99/QM, che sancì la piena ripetibilità, ha conosciuto posizioni meno rigide sino a quando le stesse Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 7/QM/2007 hanno espresso l'avviso che, in generale, il limite esterno alla ripetibilità potesse essere rinvenuto nello spazio temporale concesso, alle Amministrazioni procedenti, dalla legge n. 241/90, e questo pur facendo espressamente salvi, da questo limite, proprio i conguagli derivanti dal procedimento di liquidazione definitiva delle pensioni.

La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il principio della certezza delle situazioni giuridiche sia criterio immanente nell'ordinamento, senza il quale si scontrerebbe una persistente provvisorietà, cui fa da contrappeso nelle relazioni con la pubblica amministrazione quello, utile alla presente fattispecie, dell'art. 97 della Costituzione che impone alle Amministrazioni di agire con efficienza ed efficacia e, in particolare, con tempestività.

Quanto detto induce questo giudice a ritenere, come assunto dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 166/96, in relazione all'esigenza di soddisfare il principio ex art. 38 Cost., che lo stesso precetto costituzionale *“esige un bilanciamento di interessi, tra l'INPS – cioè la generalità dei suoi iscritti, gravati dal pagamento indebito – e il pensionato che l'ha percepito, incidente non solo sulle modalità di recupero delle somme non dovute, ma sullo stesso diritto di ripetizione”*. E ciò vale anche nella considerazione svolta dalla stessa Corte la quale, nella sentenza n. 431/93, ha affermato

che “è pur vero che, nel quadro di disciplina delle pensioni pubbliche (ex art. 206 t.u. 1092/1973 cit., come anche interpretato dall'art. 8 d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538), e del pari in quello delle pensioni private gestite dall'INPS (già con l'art. 80 del r.d. n. 1924, poi seguito dai richiamati artt. 52 l. 88/1989 e 13 l. 412/1998) si è affermato un principio di settore, secondo il quale ... trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”.

La questione è stata nuovamente affrontata con la decisione n. 2/QM/2012 nella quale si è affermato che “il diritto – dovere (*recte*: potere) dell'amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità”. La centralità di un principio di affidamento è stata sottolineata nel passaggio che individua che lo stesso “trova il suo fondamento, come si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità

rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato”. Si è concluso ritenendo che “il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell’indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall’interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.

Quanto precede giustificerebbe, in linea di principio, l’affermazione che una pensione liquidata con maggior importo erroneo potrebbe aver ingenerato nel percipiente uno stato di buona fede che, unito all’inerzia dell’Amministrazione, consentirebbe un giudizio favorevole alla domanda di irripetibilità formulata.

Nel caso di specie può dirsi che in capo al ricorrente si sia formato un legittimo

affidamento per l'ignoranza di dover restituire quanto legittimamente percepito in ragione del fatto che questi ha ragionevolmente ritenuto, dato l'atteggiamento complessivamente tenuto dal datore di lavoro che ha impiegato, pur se in possesso di tutti i documenti occorrenti per l'esatta definizione del trattamento pensionistico privilegiato spettante oltre undici anni (dal 06/11/2005 data in cui autorizzava l'Ente previdenziale alla corresponsione, in via provvisoria, del trattamento privilegiato, al XX, in cui concedeva la pensione privilegiata a titolo definitivo con decorrenza economica dal XX) per la correzione dell'errore in cui era incorso riguardo alla decorrenza economica del trattamento privilegiato, ciò che avrebbe determinato le maggiori somme corrisposte al ricorrente, oggetto dell'indebito in parola.

E difatti dagli atti risulta che:

- il ricorrente è stato collocato in congedo il XX;
- nel 2005, il Comando Generale della GdF con nota n. XX del XX ha autorizzato l'Ente previdenziale alla corresponsione, in via provvisoria, del trattamento privilegiato;
- la G.d.F. con decreto n. XX del XX concedeva la pensione ordinaria a titolo definitivo al ricorrente di 8^a Cat. provvedendo l'INPS ad erogare anche la maggiorazione del 10% a titolo di pensione privilegiata in forza della succitata nota autorizzativa della G.d.F. n. XX del XX, a partire dal XX;
- solo con proprio decreto n. XX del XX, comunicato all'INPS il XX, faceva decorrere la pensione privilegiata a titolo definitivo di 8^a Cat. concessa al ricorrente a decorrere dal XX in applicazione dell'art. 191, del D.P.R. 1092/73, in quanto la domanda di pensione di privilegio era stata presentata solo in data XX e non dal XX come in precedenza stabilito;

- l'INPS medesimo comunicava al ricorrente l'indebito per cui è processo in data XX, dunque dopo circa XX mesi.

È quindi, evidente come il ricorrente non abbia in alcun modo contribuito alla generazione dell'indebito e tale dato fattuale porta a considerare che questi, nel periodo che si estende dal collocamento in congedo e comunque dalla concessione in via provvisoria del trattamento pensionistico di privilegio, peraltro in qualche modo consolidatosi con il riconoscimento della pensione definitiva nel XX, sino alla comunicazione dell'indebito effettuata dall'INPS nel XX, non abbia in alcun modo potuto avvedersi della più favorevole – seppur indebita – determinazione del proprio trattamento pensionistico, proprio in considerazione del fatto che essa non fosse di ingente entità e quindi di immediata percezione. Inoltre, alcun cenno è mai stato fatto dai contraddittori all'ipotesi del dolo del pensionato né sono state mai dedotte circostanze a lui riferibili tali da indurre in errore l'amministrazione.

7. Per quanto precede, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite e, per l'effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del seguente principio di diritto, affermato in sede nomofilattica dalla recentissima sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017: *“Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della*

domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa”.

8. In merito alle spese legali, per quanto l’iniziativa di recupero sia obbligatoria per l’Amministrazione previdenziale, e la somma trattenuta sia oggettivamente indebita, il lasso di tempo intercorso tra i due trattamenti pensionistici e soprattutto con l’emenda dell’errore da parte dell’ex datore di lavoro del ricorrente, induce questo giudice a condannare la sola Amministrazione della Guardia di Finanza al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo. Non appare imputabile all’INPS, difatti, il ritardo nella correzione del trattamento pensionistico *de quo*, per quanto detto, non rilevando al riguardo il tempo impiegato dall’Istituto per procedere alla effettiva comunicazione d’indebito al pensionato (che singolarmente considerato non sarebbe eccessivo), essendo già ampiamente decorso il sopravveduto termine entro cui poter procedere legittimamente al recupero.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda:

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda avente ad oggetto la irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel periodo considerato e, per l’effetto, condanna l’Istituto Previdenziale alla restituzione delle trattenute già operate sui ratei di pensione in linea capitale maggiorati di interessi (rivalutazione esclusa), secondo le modalità di cui in parte motiva;
- condanna il Comando generale della Guardia di Finanza, alla rifusione dei compensi di

lite in favore del ricorrente che si liquidano nell'importo complessivo di euro 1.085,00 oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. per il presente giudizio.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 14 novembre 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 20/11/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 20/11/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del G.M., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed

aventi causa.

Bari, 20/11/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma